



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott.ssa Daniela Ronzani - Presidente
dott. Alberto Barbazza - Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Pesci - Giudice

nel procedimento R.G. n. 5195/2018 introdotto con ricorso depositato in data 14/09/2018 e promosso da

PAOLA [REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

nei confronti di

FRANCESCO [REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30 novembre 2018;

Osserva

Con ricorso per l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ex art. 12 *bis* l. 898/1970, Paola [REDACTED] conveniva in giudizio Francesco [REDACTED]

La ricorrente esponeva che in data 4 maggio 2018 era stata pronunciata sentenza parziale sullo *status* con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato; evidenziava che la ricorrente non era passata a nuove nozze e che la causa divorzile con cui veniva chiesta l'attribuzione di un assegno divorzile era ancora in corso.



Con comparso di costituzione e risposta, il resistente si costituiva contestando quanto dedotto da controparte.

I presupposti richiesti dalla legge sul divorzio per l'attribuzione del diritto all'indennità di fine rapporto di lavoro sono tre: il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge richiedente e la titolarità, in capo allo stesso, dell'assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970.

Nel caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per mancanza del requisito della titolarità, in capo al coniuge richiedente, dell'assegno divorzile.

Come sottolineato da autorevole dottrina, infatti, a nulla rileva la c.d. "titolarità potenziale" dello stesso, né tantomeno il fatto che nel corso del giudizio sia stato disposto un assegno mensile di mantenimento a carico del resistente, stante la diversità ontologica e giuridica delle due diverse forme di contributo.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con la precisazione che la ricorrente Paola [REDACTED] attualmente, e salva diversa valutazione successiva, risulta ammessa al patrocinio a spese dello stato, ma l'ammissione a tale beneficio nel processo civile, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, come da ord. Cass. 10053 del 19 giugno 2012 confermata da Cass. 22381/2012, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 del citato D.P.R., sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare, senza che si possa considerare estesa tale assistenza fino a ricomprendere anche le spese conseguenti alla soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda proposta da Paola [REDACTED] per difetto dei presupposti di cui all'art. 12 *bis* l. 898/1970;
- liquida le spese di lite in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cp, se dovuti per legge, e condanna Paola [REDACTED] alla rifusione delle stesse in favore di Francesco [REDACTED]

Così deciso nella camera di consiglio del 30 novembre 2018

Il Giudice est.

Dott. Alberto Barbazza

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Ronzani

